

R.G. 1348/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2) dr. Sebastiano Napolitano | Consigliere rel. |
| 3) dr. Arturo Avolio | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27/03/2025, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1348/2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del suo Presidente p.t.

rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Cavalcanti

APPELLANTE

E

AMBIENTE SpA in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella e dall'avv. Angela Gambardella

APPELLATO

OGGETTO: Massimale contributivo

CONCLUSIONI: come in atti



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Istituto appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nola n° 421/2023, pubblicata in data 23.05.2023, in atti, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società AMBIENTE S.P.A. con cui quest'ultima quale datrice di lavoro della lavoratrice dipendente, Provvisiero Ornella, contestava la richiesta contenuta nella nota comunicata dall'INPS in data 22 giugno 2021, con cui l'Istituto aveva attivato il recupero dei contributi relativi all'anno 2018, dovuti alla gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti, relativi a differenze inerenti l'avvenuto superamento dei limiti della retribuzione imponibile, oltre il massimale, stabilito dall'art.2 comma 18 L.335/95, con riferimento alla posizione contributiva della citata lavoratrice Provvisiero.

Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha, in primo luogo, male interpretato l'art.2, comma 18, L.335/1995 affermando che *“la mera comunicazione della opzione per il regime contributivo inviata alla società ricorrente genera, in quest'ultima, il legittimo affidamento in ordine all'effettivo esercizio dell'opzione, ed alla sua avvenuta comunicazione all'Istituto previdenziale”*; ed in secondo luogo ha ommesso *“di esaminare la questione relativa al mancato superamento del massimale contributivo, quale ulteriore impedimento al godimento del regime contributivo”*.

Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, indi, nel merito, riportandosi a tutto quanto dedotto in primo grado ha contestato la fondatezza delle avverse censure e ha chiesto, pertanto, rigettarsi l'appello con vittoria di spese.

All'udienza del 28 novembre 2024 la Difesa dell'appellante chiedeva rinvio pendendo altra causa con analogo oggetto dinanzi ad altro relatore in data 27 febbraio 2025; all'odierna udienza audita la discussione dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è fondato.

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui *ratione temporis* applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante "non dialoghino" con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al *decisum* e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.

2. Ciò posto, l'appello non solo è ammissibile, ma è anche fondato.

3. È documentato che, con nota del 22.06.2021 prot. 5102, l'INPS, per l'anno 2018, aveva attivato il recupero dei contributi dovuti alla gestione



previdenziale dei lavoratori dipendenti, per aver la Società appellata indebitamente esposto imponibili, utilizzando l'elemento "Eccedenza Massimale" in UniEmens, con riguardo alle retribuzioni della lavoratrice Ornella Provvvisiero.

3.1 È, dunque, pacifico ed incontestato che la Società appellata aveva dichiarato nel flusso UNIEMENS il regime applicato alla dipendente come soggetto al regime contributivo e con riguardo all'imponibile di euro 77.864,00, relativo al periodo dal 1° gennaio 2028 al 16 marzo 2018, aveva utilizzato l'elemento "Eccedenza Massimale", e come tale non soggetto alla contribuzione IVS.

3.2 È del pari incontestato che la dipendente poteva far valere un'anzianità contributiva antecedente all'1.1.1996 e che di fatto l'odierna Società appellata aveva utilizzato, con riguardo alla retribuzione corrisposta alla dipendente, l'elemento "Eccedenza Massimale", previo inserimento nelle denunce contributive UNIEMENS della scelta del relativo regime pensionistico applicabile alla dipendente.

3.3 È pacifico, infine, che la dipendente aveva già maturato, al 31.12.1995, anzianità derivante da iscrizione in assicurazioni pensionistiche obbligatorie non superiori, però, a 18 anni di contribuzione, per cui indubbiamente era titolare del diritto di opzione per il sistema contributivo.

4. Il quadro normativo di riferimento attiene al passaggio del sistema pensionistico dal sistema retributivo a quello contributivo, attuato con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico e complementare), che agli art. 1 comma 23 (come risulta a norma dell'art. 2 comma 1 del D. L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla L. 27 novembre 2001, n. 417) e art. 2 comma 18 ha previsto, per i nuovi iscritti in forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1 gennaio 1996 e pertanto privi di anzianità contributiva, la completa soggezione al sistema contributivo, disciplinando diversamente e gradualmente per i già iscritti con anzianità



contributiva a quella data il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. La legge di riforma introduceva, anche, nell'ambito del sistema contributivo il cosiddetto “massimale annuo della base contributiva e pensionabile”, soggetto a rivalutazione annuale, con l'effetto che la retribuzione imponibile eccedente questo massimale non è più soggetto a contribuzione pensionistica (che, quindi, rimane neutro rispetto al montante contributivo utile al conseguimento del futuro trattamento pensionistico). La riforma, poi, ha attribuito ai lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31.12.1995, ma che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (per questi ultimi la pensione continuava ad essere liquidata con il sistema retributivo), la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque anni nel sistema contributivo.

4.1 Le disposizioni normative sopra richiamate non contengono disposizioni in tema di modalità d'esercizio dell'attribuita facoltà d'opzione.

4.2 Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l'INPS, preso atto che il “massimale contributivo” risultava all'epoca applicabile soltanto per i nuovi iscritti (mentre per chi era già iscritto la condizione della maturazione di un'anzianità contributiva quinquennale nel nuovo sistema poteva essere soddisfatti non prima di un quinquennio dal 1 gennaio 1996), dettava indicazioni ai datori di lavoro, chiamati ad acquisire, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 e nel momento del superamento del massimale contributivo previsto, “una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996.”

4.2.1 In caso affermativo, cioè di esistenza di anzianità contributiva pregressa, il datore di lavoro veniva esortato a provvedere a sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione.



4.2.2 Solo per il caso di dichiarazione negativa e, quindi, inesistenza di anzianità contributiva pregressa, i datori di lavoro potevano applicare il massimale.

4.3 Al punto n. 1.1. della circolare, l'istituto richiedeva ai datori di lavoro di esporre nelle denunce individuali (modello DM 10/2, oggi modello UniEmens), nel caso di superamento del massimale contributivo per i lavoratori per i quali non era più dovuta la contribuzione oltre quel limite, i dati retributivi e contributivi entro il massimale e soggetti alla contribuzione pensionistica e, separatamente, i dati retributivi e contributivi eccedenti il massimale e non soggetti alla contribuzione pensionistica, “utilizzando il codice “tipo contribuzione” di nuova istituzione “98”, avente il significato di “lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

5. L'opzione può essere esercitata, secondo le disposizioni attuative dell'ente previdenziale, sia all'atto del pensionamento sia nel corso della vita lavorativa.

5.1 Se effettuata nel corso della vita lavorativa, la dichiarazione è intesa dall'istituto come revocabile fino a quando produce effetto.

5.2 L'opzione produce effetto (sulla contribuzione e sul montante contributivo utile ai fini pensionistici) nel momento in cui la retribuzione imponibile ai fini contributivi supera il massimale annualmente rivalutato.

6. Richiamati i fatti e il quadro normativo, possono ora essere affrontati i motivi d'impugnazione.

7. Con riguardo al primo motivo di appello, rileva il Collegio che pur nell'assenza di espressa prescrizione normativa della forma scritta per l'esercizio del diritto d'opzione per il sistema contributivo da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità contributiva, le medesime disposizioni normative sopra citate individuano, in primo luogo, esclusivamente nei lavoratori i soggetti titolari del diritto d'opzione e il



destinatario dell'opzione nell'Ente Previdenziale e non nel datore di lavoro parte del rapporto di lavoro in corso alla data dell'esercizio del diritto d'opzione, essendo l'INPS e non il datore di lavoro il soggetto al quale compete istituzionalmente la verifica della sussistenza dei requisiti contributivi necessari; e tanto in ossequio al principio consolidato nell'ordinamento previdenziale di autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro, il primo avente la fonte nella legge, il secondo nel contratto.

7.1 L'esercizio del diritto d'opzione, attribuito dall'art. 1 comma 23 della legge n. 335/1995 ai lavoratori con le anzianità contributive ivi previste, spetta, quindi, dal lato attivo indubbiamente al singolo lavoratore, perché dall'esercizio, o meno, del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi, cioè il concreto ammontare, del trattamento pensionistico.

7.2 Dal lato passivo, invece, il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè “dell'opzione”, è senza dubbio l'altro contraente del rapporto previdenziale, cioè l'ente d'assicurazione sociale, che per effetto dell'esercizio del diritto da parte del contraente lavoratore, sussistendone i requisiti soggettivi, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo rispettivamente previsti dal sistema pensionistico.

7.3 Il rapporto contributivo (o di provvista), meglio il suo concreto atteggiarsi con riferimento, nella fattispecie, all'obbligo di pagamento della contribuzione pensionistica sull'intera retribuzione o, viceversa, limitato al “massimale contributivo” annualmente rivalutato, è, pertanto, solo conseguenza della dichiarazione di volontà del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale.

7.4 Il termine “opzione”, utilizzato dal legislatore, non attribuisce peraltro alla manifestazione di volontà del lavoratore, titolare della facoltà di scelta, un



carattere di bilateralità (nel senso di configurare un vero e proprio “patto d'opzione” ai sensi dell'art. 1331 c.c.).

7.5 Si tratta, invece, di una dichiarazione unilaterale di volontà, rivolta all'altro soggetto del rapporto assicurativo, che, sussistendone i presupposti di anzianità contributiva previsti dalla legge, è destinata a produrre effetto una volta che i limiti del massimale vengono concretamente superati.

8. Con riguardo al secondo motivo di appello, e partendo da quest'ultima considerazione va rimarcato che nel caso di specie è circostanza incontestata che l'imponibile dichiarato ai fini contributivi non aveva superato il massimale; e meno che mai l'imponibile pari ad euro 77.864,00 avrebbe potuto essere esposto in UNIEMENS come “eccedenza di massimale” con conseguente indebita omissione della contribuzione IVS.

9. Ne consegue l'accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza il rigetto delle domande formulate dalla società appellata con il ricorso di primo grado.

10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande formulate dalla Società appellata con il ricorso di primo grado

condanna la Società appellata al pagamento in favore dell'Istituto appellante delle spese processuali, che liquida per l'intero in euro 1314,00 per il primo grado ed in euro 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025



Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Raffaella Genovese

